

DELIBERA CIPE 6 AGOSTO 1999
(pubblicata nella G. U. 2 novembre 1999, n. 257)

Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999.)

(Deliberazione n. 141/99)

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emanato in attuazione della predetta legge delega n. 59/1997;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede l'emanazione di apposito regolamento governativo per il riordino delle competenze del CIPE;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999), che sostituisce il comma 2 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione di questo Comitato l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Ritenuto di dover procedere al riordino delle proprie competenze alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° luglio 1999, sullo schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze di questo Comitato approvato nella seduta del 9 giugno 1999, il cui esame preliminare era già stato avviato nell'anno 1998 in vigore della normativa recata dal citato decreto legislativo n. 430/1997;

Visti altresì i pareri espressi dalla 5ª commissione permanente del Senato della Repubblica il 21 luglio 1999 e dalla 5 commissione permanente della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, il seguente regolamento concernente l'individuazione delle attribuzioni del CIPE e delle tipologie dei provvedimenti da trasferire alle amministrazioni competenti.

Capo I - Attribuzioni del CIPE

omissis

10. Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri.

1. È attribuita al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, la determinazione della quota del fondo di rotazione da impiegare annualmente per la concessione dei crediti agevolati alle imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, nonché dei criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni per la concessione di tali crediti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. È attribuita al Ministero degli affari esteri, di intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185.